



CITTADINI STRANIERI – INFORMAZIONI

Sono equiparati ai cittadini italiani, nella fruizione dell'assegno sociale, gli stranieri che si trovino nelle condizioni:

- a) i cittadini extracomunitari - inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani - in possesso del 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo' o della 'vecchia' carta di soggiorno (se rilasciata prima del 14 febbraio 2007 e, pertanto, valida fino alla scadenza) e i rispettivi familiari ricongiunti;
- b) i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di 'rifugiato politico' o di 'protezione sussidiaria' ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
- c) i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune di residenza o in possesso della 'vecchia' carta di soggiorno di cittadino Ue (se rilasciata prima dell'11 aprile 2007 e, pertanto, valida fino alla scadenza) ed i rispettivi familiari ricongiunti (sia comunitari che extracomunitari).

Con decorrenza dall'1.1.2009, l'assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, **per almeno dieci anni nel territorio nazionale.**

La normativa suddetta attiene alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza a partire dall'1.1.2009.

Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la stessa si è verificata.

E' importante saper che:

- Per il computo dei dieci anni di cui all'art. 20, co.10 legge 133/2008, va tenuto conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla scadenza di quelli eventualmente in precedenza posseduti), facendo



riferimento a qualunque periodo trascorso continuativamente e legalmente in Italia.

- Ai fini del calcolo dei 10 anni si tiene conto, per i cittadini stranieri, delle date di rilascio dei documenti di soggiorno rispetto alla scadenza di quelli precedenti.
- Ai fini della dimostrazione della continuità del soggiorno, con riferimento a periodi pregressi, gli interessati devono presentare ogni ulteriore documentazione utile (ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza).

Al momento della domanda di assegno sociale:

- i soggetti di cui ai punti a. e c. devono presentare il titolo di soggiorno in loro possesso e rilasciato dalla competente Autorità italiana;
- i soggetti al punto b. devono risultare in possesso della documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria.

Attenzione:

- in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese, il pagamento dell'assegno sociale viene sospeso, salvo che per gravi motivi di salute opportunamente documentati dall'interessato. Dopo un anno di sospensione, se l'interessato è ancora all'estero, l'assegno verrà revocato definitivamente;
- l'assegno non è reversibile e, quindi, non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
- si fa presente che per il cittadino straniero, ai fini della liquidazione della prestazione, è necessaria la comunicazione del codice fiscale, proprio e del coniuge non separato (anche se residente all'estero).